



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Quarta sezione civile

in persona del Giudice Unico Federica Samà,

nella causa iscritta a ruolo generale

Tra



RICORRENTE

e

COMUNE DI PISA, con il patrocinio

RESISTENTE


A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/4/23, ha emesso la seguente

ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.

IN FATTO

A fondamento della domanda ha esposto:

-che è da cecità assoluta e di fruire dal 1998 dei benefici della Legge 104 del 5/2/92.



-che entrambi i tratti di strada sono caratterizzati da ostacoli, insidie e barriere architettoniche, che non le consentono di percorrerli in autonomia;

La difesa di parte ricorrente ha rappresentato che, il primo percorso è quello attraverso viale del Tirreno, il cui marciapiede si presenta dissestato, con numerose insidie quali buche, avvallamenti e rialzi della pavimentazione e il corrimano di ferro presente non è pienamente utilizzabile e dunque pericoloso in quanto è caratterizzato dalla presenza di pali, mentre il secondo percorso, che congiunge si può intraprendere percorrendo due strade alternative via e al termine si collega al le quali appaiono caratterizzate dalle stesse asperità ove presente il marciapiede, mentre nei tratti in cui ne è sprovvisto si presenta sterrata e con auto parcheggiate in entrambi i lati della carreggiata.

Ha aggiunto che anche le altre strade limitrofe come rappresentano le stesse criticità.

Ha dedotto in diritto che la mancanza di controllo e manutenzione delle menzionate strade da parte del Comune di Pisa rende inaccessibile e insicuro il loro transito in maniera autonoma come le persone normodotate ed integra una condotta discriminatoria indiretta ai sensi e per gli effetti della Legge 67/2006 art. 3 ed è onere del Comune di Pisa eliminare tutte le barriere architettoniche presenti nelle predette strade pubbliche.

Con comparsa di risposta depositata il 28/10/22 il Comune di Pisa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, diritti e di onorari.

A suo sostegno ha esposto:

-che, a seguito di segnalazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con determina dirigenziale n. 1665/2021 il Comune di Pisa ha effettuato i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, tramite la società Pisamo s.r.l., società in house dell'Ente che gestisce ed ha in custodia il patrimonio stradale del Comune di Pisa;

-che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta CLD Strade srl, e sono consistiti nella rimozione del cordolo lungo la pista ciclabile e del cancello per allargare l'accesso; nello spostamento della segnaletica verticale presente; nella sistemazione del piano provvisto di sabbia; nella collocazione di elementi carrabili e pulizia e potatura di arbusti che invadevano il percorso;

-che i predetti lavori sono stati eseguiti dopo la presentazione del ricorso ma prima della stagione estiva 2022 e altri lavori di sistemazione delle strade e rifacimento dei marciapiedi con ulteriori abbattimenti di barriere architettoniche sono già inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

All'udienza del 31/1/23, parte ricorrente ha contestato la comparsa di risposta, dichiarando che i lavori eseguiti dal Comune non interessano le strade citate in ricorso, le quali si presentano ancora nello stato descritto in ricorso, e che non rientrano nemmeno in quelli del programma triennale; all'esito, il Giudice rinviava la causa al 4/4/23 per la decisione.

Nelle note autorizzate per l'udienza del 4/4/23, il Comune ha tardivamente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito.

Venendo al merito, il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

La legge 1.3.2006 n. 67 offre specifica tutela nei riguardi dei comportamenti che determinino effetti di emarginazione o esclusione delle persone disabili dalle opportunità garantite alla generalità dei consociati, e dà veste concreta al principio in base al quale non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. L'art. 1 recita infatti: "La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali".

Ebbene, deve ritenersi che l'omessa manutenzione delle menzionate strade - che conducono dall' Hotel alla spiaggia dedicata della stessa struttura - da parte del Comune di Pisa rende inaccessibile e insicuro il loro transito in maniera autonoma alle persone cieche e ipovedenti concreti una forma di discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2 della 1. 67/2006, laddove (art. 2 comma 3) chiarisce che si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

I vari percorsi stradali che potrebbero alternativamente condurre le persone cieche e ipovedenti dalla struttura di accoglienza al lido loro dedicato sono caratterizzati da condizioni di dissesto allo stato attuale, circostanza mai contestata dalla difesa di parte resistente, e ciò determina una condizione di svantaggio della ricorrente - costituita dalla lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico - rispetto all'omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità (Cassazione civile sez. III ord., 05/04/2023, n.9384).

Ora, ai sensi dell'art. 28 d.lvo 150/2011, Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto (......). dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. Ed ancora, .. "con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale.

Per i giudici di legittimità, l'omesso rimozione delle barriere architettoniche tra le quali rientrano "gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la conoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) d.p.r. 503/1996 concreti una ipotesi di discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2, 3° comma, l. n. 67/2006. L'abbattimento delle barriere architettoniche è una misura prevista per facilitare la vita di relazione delle persone disabili: ciò risponde a una esigenza di salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili stessi, che trova una sponda nella Costituzione e precisamente nella garanzia della dignità della persona, oltre che nella tutela del diritto fondamentale alla salute, inteso quale completo benessere fisico, psichico e sociale della persona (Cass. sent. 3691/2020).

L'art. 28, testo normativo sopra citato, al suo quarto comma definisce altresì il riparto dell'onere probatorio: "Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata".

Pertanto, parte resistente non ha mai contestato lo stato dei luoghi di cui al ricorso, nonostante la stessa abbia allegato che dietro segnalazione dell'Unione Italiana Ciechi vi siano stati interventi manutentivi prima dell'avvio della stagione balneare dell'anno 2022

e impostando la sua difesa sulla manutenzione dei marciapiedi ammalorati lungo tutto il litorale prevista nel piano triennale dei lavori 2023-2025 come da Dup prodotto in atti.

A nulla, però, rileva la mancanza di volontà di discriminare una specifica persona, in quanto non fa certo venir meno la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ai portatori di handicap fisico.

Dunque accertata l'esistenza di un comportamento che concreta una forma di discriminazione rispetto alle possibilità di accesso ad un servizio pubblico, deve essere disposta la cessazione della condotta illegittima, mediante ordine al Comune di Pisa di mettere in sicurezza per gli utenti le strade che dalla struttura ricettiva posta in via delle Orchidee conducono al lido dedicato alle persone cieche e ipovedenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi ex DM 147/2022 per le fasi effettivamente svolte ad eccezione della fase istruttoria liquidata secondo i parametri minimi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara che l'omessa manutenzione delle strade accessibili ai disabili lungo la tratt
Hotel Con sede in Pisa al lide
dedicato costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legg
67/2006 in danno di XXXXXX ;

- ordina al Comune di Pisa di mettere in sicurezza per gli utenti le strade che dalla struttura ricettiva posta in via conducono al lido dedicato alle persone cieche e ipovedenti entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.536,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Si comunichi.

Firenze, 06/06/2023

Il Giudice

dott.ssa Federica Samà